

Avviso ai litiganti

Basta un solo collaboratore a far scattare l'Irap del professionista

18 Dicembre 2008

L'utilizzo non occasionale di lavoro altrui soddisfa il requisito dell'autonoma organizzazione che determina la debenza del tributo

Thumbnail

Image not found or type unknown

MASSIMA: Deve essere cassata (con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente) la sentenza di merito non conforme al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità giusta il quale il presupposto impositivo dell'Irap dell'autonoma organizzazione risulta integrato allorquando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, come nel caso di specie, in modo non occasionale di lavoro altrui.

Sentenza n. 29146 del 23 ottobre 2008 depositata l'11 dicembre 2008

Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Lupi

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Esercenti arti o professioni - Artt. 2 e 3, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 - Presupposto - Autonoma organizzazione - Necessità - Rapporto di collaborazione - Sufficienza

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/basta-solo-collaboratore-far-scattare-lirap-del-professionista>